

VERBALE di ACCORDO SINDACALE in sede AZIENDALE

(premio di risultato – competenza anno 2025)

Il giorno 23/04/2025 alle ore 12.09 presso la sede di IFEL - Fondazione ANCI - e in collegamento, come concordato, sono presenti le sottoscritte parti:

l'IFEL: nelle persone del Direttore Amm.vo, delegato anche al coordinamento del personale, Sig.ra Susanna Fortuna, assistita dal Dott. Marco Pappalardo C.d.L. e della Dott.ssa Carla Giorgio, Responsabile unità organizzativa programmazione e sviluppo risorse umane;

- la FISASCAT CISL LAZIO: nella persona del Segretario Roma Capitale e Rieti, Dott. Paolo Le Foche;
- la FILCAMS -CGIL: nella persona del Dott. Marco Immordino;
- le RSA – FISASCAT CISL di IFEL: sig. Francesco Carta e sig.ra Katiuscia Di Trinca;
- la RSA – FILCAMS CGIL di IFEL: Dott. Alessandro Canzoneri.

per la definizione e la formalizzazione degli esiti del confronto finalizzato a tentare di trovare un componimento in ordine al seguente tema ed argomento all'ODG: **Premio di risultato per l'anno 2025**

PREMESSO CHE

I) richiamandosi alle finalità e principi di cui all'art. 11 del CIA, ed a fronte di specifiche e reiterate istanze di parte sindacale, le sottoscritte parti si sono incontrate, proseguendo nel solco dei precedenti accordi, e perseguendo la finalità di ideare ed adottare strumenti, quali accordi-contratti collettivi di secondo livello e/o aziendali, che, nel rispetto della legge e nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'IFEL, possano favorire da una parte incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione relativamente allo svolgimento delle attività istituzionali di IFEL e dall'altra premiare l'impegno, il rendimento e gli sforzi dei lavoratori profusi a tal fine, sostenendo anche il loro reddito;

II) le parti si riportano, quindi, ai precedenti incontri sul tema, e richiamano, ad ogni effetto di legge e contrattuale, le novelle intervenute nella specifica materia: articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 così come modificata dalla L. n° 232/2016; L. n. 207/2024; e ss.mm.ii; D.M. 25 marzo 2016; circolari A.E. nn. 5/E e 28/E del 2016; Nota Min. Lavoro – DG SIITC n° 0004274.22-07-2016; nonché l'art. 51 del D. Lgs n° 81/2015 e la novella di cui all'art. 1, comma 63 della L. n. 197/2022 ecc.; gli accordi interconfederali del settore "Terziario-Distribuzione-Servizi" rispettivamente sulla rappresentanza e sugli assetti contrattuali sottoscritti il 26/11/2015 ed il 24/11/2016; ed, infine le disposizioni del CCNL "Terziario-Distribuzione-Servizi" sottoscritto il 30/03/2015 e ss.mm.ii.; e da ultimo anche i chiarimenti intervenuti con Circ. AE n° 5 del 29/03/2018, con risposta n° 143/2018 sulla strutturazione del premio di risultato, con riss. AE n° 78/E del 18/10/2018, sul requisito della incrementalità e n° 36/E del 26 giugno 2020 sul periodo di rilevazione degli indicatori di performance; Risposta AE n° 550/2020; Risposte AE nn°: 240 del 20/04/2021; 49, 173, 176, 265, 296 del 2022; 284 e 296 del 2023; Circ. AE n° 5E/2024; Risposta AE n° 59/2024; ecc.;

III) le parti si danno atto che le norme suindicate risultano ampiamente soddisfatte e rispettate in questo, come anche nei precedenti accordi, e sono state sentite da IFEL e dai propri lavoratori quale, una tra le varie, positive leve per un produttivo e condiviso percorso di affinamento e miglioramento continuo dei rapporti nel lavoro e per modalità di gestione incentrate sulla condivisione ed efficace collaborazione orientata all'unione ed al risultato piuttosto che a rigidi e datati formalismi, di varia

Francesco Carta

Katiuscia Di Trinca

AP

mm

sf

origine, ormai obsoleti, inutili ed improduttivi per entrambe le parti contraenti;

IV) le parti, infine, riconoscono il valore, anche sociale, dei sistemi di premialità e/o di welfare aziendale e, pertanto, intendono, consentire e favorire l'utilizzo degli strumenti disponibili al fine di un sempre migliore temperamento delle esigenze familiari e lavorative e, inoltre, per quanto possibile, ridurre l'impatto sui bilanci familiari in termini di tempi e costi personali e familiari.

CONSIDERATO CHE

V) le parti intendono, pertanto, anche al fine dell'applicazione della tassazione agevolata, e/o delle esenzioni, delle somme oggetto del presente accordo ed erogate ai sensi delle norme indicate al precedente punto II), individuare gli **indicatori** di misurazione degli **incrementi** di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (*criterio della misurabilità*), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, di dati e fattori organizzativi; ecc., **che si siano verificati** in un periodo congruo di maturazione del premio appresso individuato, rispetto ai risultati conseguiti in un periodo precedente individuato dalle parti come base di raffronto e, comunque, antecedente l'inizio del citato periodo congruo di maturazione del premio, subordinando quindi la dazione del "premio di risultato" e lo speciale trattamento fiscale agevolato non solo al raggiungimento di obiettivi aziendali ritenuti congrui, ma anche all'effettivo **conseguimento di risultati incrementali** registrati dalla azienda nel periodo congruo rispetto a quelli registrati in un precedente periodo di raffronto e per i medesimi indicatori (*criterio dell'incrementalità*), ed **il cui raggiungimento sia ancora incerto** alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale sul premio di risultato (*criterio dell'incertezza*) ma poi **verificabile in modo obiettivo** attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (*criterio di verificabilità*); e disciplinare con il presente accordo, in via temporanea e sperimentale, la materia dei premi di risultato di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata, per l'appunto, ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal citato DM 25 marzo 2016 e ss.mm.ii., e, conformemente allo stesso, dal presente accordo ed il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati;

VI) a tal fine e con il presente accordo le parti medesime intendono definire i citati: obiettivi e/o indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ecc.... ; i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ecc....; stabilire il periodo congruo e quello di raffronto; le modalità di misurazione e di verifica che si realizzi l'incremento di almeno uno degli obiettivi – indicatori succitati; nonché garantire che tale incremento registrato nel periodo congruo rispetto ad un periodo precedente di raffronto, possa essere verificato attraverso indicatori oggettivi e/o valori numerici definiti;

VII) il valore massimo complessivo di risorse stanziato per il premio di risultato IFEL 2025, nei limiti del budget approvato, ammonta ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) lordi.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

dopo un approfondito esame congiunto, valutate le possibilità e funzionalità di rilevazione quali-quantitative attualmente fornite dalla struttura informativa aziendale, la composizione dei piani di attività annuali e relativi obiettivi produttivi, la struttura e contenuti dei budget annuali, le possibilità di bilancio; ecc.; le parti convengono quanto segue:

Francesco Costa

Katiuscia Di Trinca

AR

SX

- 1) le premesse e le considerazioni, in uno alla normativa sopra richiamata, sono parte integrante e sostanziale del presente specifico accordo collettivo in sede aziendale finalizzato a disciplinare la materia del premio di risultato come sopra definito, in conformità alle normative richiamate in premessa;
- 2) il presente accordo è specifico, sperimentale e temporaneo, inerisce alle modalità di determinazione e corresponsione del premio, eventuale e variabile, di risultato IFEL di competenza dell'anno 2025;

3) considerate:

- la natura di Ente di Ricerca dell'IFEL in conformità ai propri fini istituzionali e le conseguenti attività caratteristiche/produttive (attività "core": formazione, comunicazione e ricerche in materia di finanza ed economia locale);

- il Piano Annuale delle Attività 2025 della Fondazione approvato dagli Organi competenti in data 25/02/2025, che incarna anche gli "obiettivi" delle attività; gli attuali sistemi informativi aziendali e le possibilità di verifica e misurazione attualmente disponibili; ecc.; - nonché le difficoltà scaturenti sia dalla natura delle specifiche attività che dalla particolare soggettività della Fondazione;

le parti concordano che, per il 2025, una pertinente struttura del premio di risultato possa essere definita in funzione di obiettivi e risultati incrementali (a carattere produttivo e/o organizzativo e/o di efficienza e/o di qualità), misurabili e verificabili, posti al livello organizzativo "generale/collettivo".

Si concorda, quindi, di attribuire al livello generale collettivo una percentuale pari al 100% dello stanziamento globale indicato al precedente punto VII) pari a globali Euro 120.000,00 lordi;

4) per il premio di risultato IFEL di competenza dell'anno 2025:

- il **periodo di misurazione per il premio** (e/o di maturazione) **ritenuto congruo**, viene così determinato: dal 1° gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025;

- l'incrementalità viene apprezzata e verificata confrontando i risultati conseguiti nel predetto periodo congruo 2025 nelle seguenti tre aree aziendali, e sulla base degli indicatori specificati nel successivo punto 12), con quelli conseguiti, per i medesimi indicatori, nei seguenti **periodi di raffronto**, siccome anche indicati nella relativa tabella (all. 1):

1 - **Formazione**: valore 2024;

2 - **Comunicazione**: valore 2024;

3 - **Studi e/o Ricerche**: valore medio 2022/2023/2024;

5) tutte le procedure atte alla verifica e determinazione, sia dell'"an" che del "quantum", del premio globale aziendale di risultato IFEL 2025 eventualmente spettante, nel rispetto del presente accordo e secondo il processo indicato nell'allegata tabella (all.1), nonché finalizzate alla determinazione del relativo ed effettivo ammontare lordo pro capite spettante, in funzione della seguente struttura del premio di risultato e delle relative politiche retributive e redistributive pattuite dalle parti secondo il processo indicato nelle alleghe tabele (all.: 2, 3, 4 e 5), sono di competenza della Direzione aziendale, così come la valutazione circa la congruità, in termini di risultati a consuntivo, circa il raggiungimento degli "obiettivi" costituiti nel citato Piano Annuale delle Attività di IFEL 2025.

Decorso il periodo congruo individuato al precedente punto 4), le procedure succitate dovranno essere terminate entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2025. Gli esiti delle stesse devono essere oggetto di preventiva informativa alle RSA entro dieci giorni dalla suddetta approvazione.

Successivamente all'avvenuto esaurimento delle suddette procedure, viene data informativa al personale interessato mediante affissione nelle apposite bacheche aziendali per le comunicazioni al

Francesco Costa

Katiuscia Di Trinca

AR

M. J. J.

3

87

personale e/o mediante altro idoneo strumento di comunicazione aziendale. Onde garantire il rispetto della privacy detta informativa conterrà eventualmente solo dati aggregati / collettivi;

- 6) l'effettiva erogazione del premio di risultato 2025 avverrà entro il terzo mese di paga successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo 2025 e, comunque, non oltre la mensilità del mese di agosto 2026;
- 7) qualora, in conseguenza dell'incertezza e variabilità del premio, si dovessero registrare delle economie sul budget di cui al punto 3), le somme residuanti, verranno destinate al budget della formazione dei dipendenti IFEL, oppure, in alternativa e previo specifico accordo sindacale, potranno essere aggiunte al budget previsto per l'eventuale premio di risultato dell'anno seguente;
- 8) resta inteso che il premio di risultato IFEL 2025, non verrà erogato in caso di perdita aziendale e/o in caso di mancato congruo, a giudizio della Direzione di IFEL, raggiungimento dei contenuti "obiettivi" di risultato prefissati nel citato Piano delle Attività IFEL 2025; quanto precede salvo diverse indicazioni e/o autorizzazioni degli Organi competenti;
- 9) tutti gli importi di cui al presente accordo sul premio di risultato IFEL 2025, attesa anche la loro natura, non sono utili e/o computabili ai fini della determinazione e/o computo di alcun istituto economico - retributivo e/o risarcitorio (diretto, indiretto e/o differito; fisso e/o variabile; ecc.) legale e/o contrattuale, ivi compresi ad es.: i ratei contrattuali (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, ecc.), il preavviso, il trattamento di fine rapporto, ecc.; avendo le parti già ben valutato detta esclusione nel procedimento di determinazione e dei valori degli stessi;
- 10) il presente accordo sottoscritto con le RSA e con le OOSS, valutate comparativamente maggiormente rappresentative in base alla recente regolamentazione legale e contrattuale collettiva applicabile, costituisce attuazione, aggiornamento e ridisciplina, temporanea e transitoria, di quanto previsto dell'art. 11 del CIA; il relativo premio di risultato, pertanto, inerisce tutti i soli lavoratori subordinati di IFEL, appartenenti alle categorie non dirigenziali, in forza alla data odierna ed ovunque ubicati, ai quali per legge e/o per accordo collettivo e/o individuale non risulti, alla data di sottoscrizione del presente accordo, già attribuita una somma/valore retributivo, fisso e/o variabile, allo stesso e/o similare titolo (es: "una tantum"; premiante; ecc.); considerandosi, inoltre, comunque ed in ogni caso, gli importi derivanti dal presente accordo assorbiti e/o conglobati fino a concorrenza dalle predette somme/valori retributivi eventuali già attribuiti.
Si richiama inoltre quanto previsto dal successivo articolo 17;
- 11) il presente accordo si applicherà, altresì, ai lavoratori subordinati dell'IFEL, di categorie e/o comparti non direttamente rappresentati dalle RSA e OOSS firmatarie del CCNL e/o del CIA e/o del presente accordo, che, in via collettiva e mediante le rispettive rappresentanze sindacali, intenderanno formalmente aderirvi entro sette giorni dalla sottoscrizione e dalla affissione in bacheca del presente accordo;
- 12) i **criteri/indicatori** di misurazione a cui far riferimento individuati dalle parti relativamente al premio di risultato IFEL 2025 siccome definiti dalle parti e analiticamente indicati per ogni criterio/indicatore, nella relativa tabella (all.1), consistono nel:

- FORMAZIONE: valore percentuale di open badge rilasciati dalla Scuola IFEL notarizzati su blockchain rispetto al totale degli open badge rilasciati;
- COMUNICAZIONE: n. post pubblicati sui canali social;
- STUDI e/o RICERCHE: numero pubblicazioni IFEL;

Francesco Costa

Katiuscia Di Trinca

AR

Amendola

ST

per la spettanza del premio di risultato IFEL 2025 la verifica di detti indicatori nei periodi suindicati deve accertare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, efficienza, qualità, ed innovazione, ecc. riferito ad almeno uno degli stessi;

- 13) i valori numerici degli indicatori / criteri citati al precedente art. 12, vengono individuati e reperiti dal bilancio aziendale consuntivo al 31 dicembre 2025 e dalla relazione consuntiva delle attività 2025, così come deliberati dagli Organi competenti dell'IFEL, sulla base della apposita documentazione agli atti aziendali; per i medesimi dati di raffronto si farà riferimento agli stessi documenti (bilancio aziendale consuntivo e relazione consuntiva delle attività) relativi alle annualità prese a riferimento per il confronto (2022/2023/2024);
- 14) richiamando il precedente art. 12) le parti concordano che l'ammontare del premio di risultato 2025 IFEL, **massimo globale lordo annuo complessivo aziendale**, effettivamente spettante è determinato secondo la griglia riportata nell'allegato 1 al presente accordo, la quale, sottoscritta dalle parti, ne fa parte integrante e sostanziale. Lo stesso, quindi, all'esito delle misurazioni suindicate, ammonterà ad un valore globale ricompreso tra euro 00,00 ed euro 120.000,00;
- 15) una volta determinata come sopra sia la spettanza che l'entità del premio di risultato IFEL 2025 massimo globale a livello aziendale, si procederà, poi, alla determinazione-ripartizione del premio di risultato 2025 IFEL globale, effettivo massimo spettante, in base alla seguente concordata strutturazione dello stesso e secondo il seguente procedimento di politica retributiva-redistributiva concordata tra le parti:

- I) Parte A) del premio di risultato IFEL 2025:** la stessa è pari al 40% del premio totale globale lordo a livello aziendale; quindi, la stessa sarà pari ad un valore ricompreso tra Euro 00,00 e Euro 48.000,00;
- II) Parte B) del premio di risultato IFEL 2025:** la stessa è pari al 60% del premio totale globale lordo a livello aziendale; quindi, la stessa sarà pari ad un valore ricompreso tra Euro 00,00 e Euro 72.000,00;

- 16) si procederà, poi, alla distribuzione ai singoli lavoratori aventi diritto e, quindi, alla determinazione della quota parte del premio di risultato 2025, effettivo massimo **individualmente spettante** di cui all'art. 15), lettera I), ovvero la parte A) del premio, seguendo il seguente procedimento:
- a) nelle procedure di calcolo ed attribuzione verranno presi in considerazione e si computeranno i soli lavoratori aventi teoricamente diritto al premio, individuati tenendo conto del disposto degli artt. 10 e 17;
 - b) si calcolerà, nell'intero periodo anno 2025 e tenuto conto di quanto indicato nella precedente lettera a), il totale dei mesi di "effettivo e pieno rapporto" a livello globale aziendale, tendo conto di quanto appresso indicato nel successivo art.17;
 - c) si procederà a suddividere il valore globale risultante da quanto indicato nel precedente art. 15, lettera I), per il risultato fornito dalla procedura indicata nella precedente lettera b);
 - d) si procederà, sempre tenuti a mente i criteri indicati nel successivo art. 17, a calcolare il valore globale individuale dei mesi di "effettivo e pieno rapporto";
 - e) si procederà a calcolare il **premio individuale effettivamente spettante, ex art. 15, lettera I)**, ovvero la parte A) del Premio, moltiplicando il valore di cui alla precedente lettera c) per quello individuale risultante dalla procedura indicata nella precedente lettera d).

Il procedimento di cui sopra viene effettuato mediante l'allegata griglia (all.2) che, sottoscritta dalle parti, fa parte integrante del presente accordo.

Esperate le procedure annuali di cui al precedente punto 5, detta griglia compilata verrà poi conservata agli atti aziendali;

Francesco Botta

Katiuscia Di Trinca

AR

Amministratore

ST

17) ai fini di quanto indicato nel precedente articolo 16), ed anche specificatamente per ciò che concerne i meccanismi contrattati di determinazione del premio individuale effettivamente spettante di cui sopra, si considera "mese di effettivo e pieno rapporto" un lavoratore full time e che non sia incorso nelle seguenti ipotesi di sospensione del rapporto. Pertanto, lo stesso viene riproporzionato e ridotto, per i lavoratori part time, in proporzione all'orario normale contrattuale di lavoro ridotto e, per tutti i lavoratori, anche in base al numero dei mesi di non effettivo servizio prestato, ovvero, di assenza a vario titolo, anche per aspettative non retribuite per cariche pubbliche e/o elettive, consigli municipali, altri congedi e/o aspettative, ecc.; computandosi come mese intero le frazioni uguali o maggiori di 15 gg di calendario.

Ai sensi del comma 183 dell'art. 1, L. n° 208/2015 e ssmmii, il periodo obbligatorio di congedo di maternità/paternità viene computato ai fini della determinazione del premio di risultato/produttività; così come anche i periodi di assenza per congedi parentali, malattia bambino, permessi ordinari L. 104/92, infortunio sul lavoro e/o malattie professionali.

18) si procederà, poi, alla distribuzione ai singoli lavoratori aventi diritto e, quindi, alla determinazione della quota parte del premio di risultato 2025, effettivo massimo individualmente spettante di cui all'art. 15), lettera II), ovvero la parte B) del premio, seguendo l'appresso indicato procedimento distributivo e valutativo:

- a) nelle procedure di calcolo ed attribuzione verranno presi in considerazione e si computeranno i soli lavoratori aventi teoricamente diritto al premio, individuati tenendo conto del disposto degli artt. 10 e 17;
- b) si applicheranno i criteri e le strutturazioni valutative e distributive stabilite nella scheda - allegato 3 - nonché, poi, ai fini della definitiva distribuzione e valorizzazione individuale della presente quota parte individuale del premio di risultato IFEL 2025, il percorso di determinazione di cui alla scheda individuale - allegato 4.
- c) il suddetto iter valutativo prevede una fase, meramente consultiva-propositiva, iniziale di autovalutazione del lavoratore con scheda (allegato 5) e un successivo relativo colloquio con il proprio responsabile di struttura (dirigente o, in mancanza, coordinatore), cui poi è rimessa la valutazione;
- d) esperite le procedure annuali di cui anche al presente articolo, le relative suddette griglie perfezionate verranno poi conservate agli atti aziendali;

19) le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto e confermano che:

a) l'azienda che ha già implementato, in via sperimentale, una c.d.: "piattaforma welfare", darà facoltà ai lavoratori interessati di ricevere, in tutto o in parte, il proprio premio individuale di risultato 2025, sotto forma di credito welfare da utilizzare e spendere per prestazioni e/o servizi di welfare aziendale, così come presenti nel paniere della piattaforma e, comunque, nel rispetto dei limiti della speciale normativa indicata al punto II) delle premesse;

b) ogni lavoratore interessato dal premio dovrà comunicare alla Direzione aziendale, entro e non oltre la data del 10/07/2025, l'ammontare della parte del proprio premio individuale che intenda ricevere monetizzato in busta paga come indicato nel precedente punto 6) e l'ammontare della rimanente parte del premio che, invece, intenda fruire sotto forma di credito welfare per prestazioni e/o servizi di welfare aziendale, così come presenti nel paniere della piattaforma. In mancanza di comunicazione si dà per definitivamente effettuata la scelta di monetizzare interamente il premio individuale spettante 2025 in busta paga con le modalità di cui al punto 6);

c) i lavoratori che, nell'evenienza, abbiano scelto di fruire, in tutto o in parte il premio individuale spettante sotto forma di credito welfare per prestazioni e/o servizi di welfare aziendale, così come presenti nel paniere della piattaforma, dovranno confermare ed effettuare l'acquisto e/o richiesta di rimborso, definitivo sulla piattaforma entro e non oltre la data del 31/10/2026. Eventuali resti o somme non utilizzate-spese sulla piattaforma entro la già menzionata data saranno

Francesco Botta

Katiuscia Di Trinca

AR

Amg

ST

automaticamente riconvertite in premio monetizzato in busta paga con le modalità di cui al precedente punto 6) e transiteranno nel cedolino paga di novembre 2026;

- d) nell'evenienza, la eventuale parte del premio individuale di risultato 2025, fruito dai lavoratori interessati sotto forma di prestazioni e/o servizi di welfare aziendale, così come presenti nel paniere della piattaforma, rispetta i requisiti di legge e regolamentari e, pertanto, ricorrendone i requisiti, beneficia, nei limiti di legge, della ulteriore speciale disciplina di esenzione totale tributaria e contributiva siccome disciplinata dalla speciale normativa indicata al punto II) delle premesse.

20) le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto e confermano che:

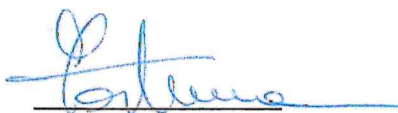
- a) il presente accordo è temporaneo e speciale, a tal fine valendo per la sola annualità di competenza 2025; e, nei limiti e con le modalità sopra pattuite, verrà erogato nel 2026;
 - b) il presente accordo è un complesso unico ed inscindibile e, pertanto, non è suscettibile di sottoscrizione, adesione e/o applicazione parziale e/o con riserva;
 - c) con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto e attestato che il raggiungimento degli obiettivi incrementali è effettivamente incerto alla data della sottoscrizione del presente accordo, perché l'andamento dei criteri e parametri adottati in sede di contrattazione è suscettibile di incertezza e variabilità;
 - d) il presente accordo inerisce il premio di risultato IFEL 2025 e risulta conforme alla apposita normativa indicata al punto II) delle premesse, e, pertanto, essendo totalmente oggetto di c.d. "detassazione" e/o di "esenzione", dovrà essere depositato, a tutti i fini di legge e contrattuali, presso il Ministero del Lavoro, a cura dell'IFEL.
- Con il presente Accordo si intende assolto anche l'eventuale obbligo di "informativa" ex art. 40, DL 48/2023 e ssmmii.

21) le parti concordano infine di riunirsi, a richiesta, al fine di un monitoraggio del presente accordo nonché per comporre, in sede aziendale (Direzione e RSA), eventuali criticità che dovessero risultare nella applicazione dello stesso.

Allegati citati n°5

Letto, approvato e sottoscritto

- Per IFEL



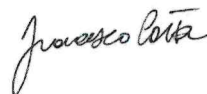
- Per la FISASCAT CISL

Paolo Le Focche

- Per la FILCAMS CGIL



- Le RSA - FISASCAT CISL di IFEL Katiuscia Di Trinca



- La RSA - FILCAMS CGIL

Alexander Carrone

Per adesione e sottoscrizione
Associazione Stampe Romane la fiduciaria
29.4.2025 